



COMUNE DI MONTEFREDANE

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio, 6 – 83030 Montefredane

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE REG. N. 7 DEL 26-04-2022

COPIA

OGGETTO:	Approvazione del Pef Imposta Comunale Iuc (componente Tari). Presa D'atto del piano finanziario anno 2022. Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2022.
-----------------	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **19:10**, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione. Risultano all'appello nominale:

AQUINO CIRO	Presente	PETROZZIELLO GIUSEPPE	Presente
TRONCONE ANDREA	Presente	MAURIELLO RITA	Presente
SEMENTA ALFONSO	Presente	TROPEANO VALENTINO	Presente
MEOLA ROMUALDO	Presente	MAZZAROTTI PELLEGRINO	Presente
GAITA ADRIANO	Presente	MAURIELLO ANTONIO	Assente
D'AMBROSIO ANTONIO	Presente		

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede l'adunanza il **SINDACO Avv.To CIRO AQUINO** nella sua qualità di Presidente del Consiglio, il quale, riconosciuta la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a discutere l'argomento suindicato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile dell'Area preposto
In ordine alla Regolarita' tecnica	Favorevole	20-04-2022	F.to Rag. FESTA IVO M.
Parere	Esito	Data	Responsabile dell'Area preposto
In ordine alla Regolarita' contabile	Favorevole	20-04-2022	F.to Rag. FESTA IVO M.

Oggetto: Approvazione del Pef Imposta Comunale Iuc (componente Tari). Presa D'atto del piano finanziario anno 2022. Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2022.

Il Sindaco - Presidente del Consiglio Comunale introduce e relaziona sulla proposta deliberativa in oggetto.

Il medesimo rappresenta al consesso che, l'argomento posto all'ordine del giorno del consiglio in data odierna, è un atto tecnico, obbligatorio per legge, sotteso ad approvare sia il Pef Imposta Comunale Iuc (componente Tari), approvato dall'ATO Avellino con determinazione del Direttore Generale n. 45 dell' 11.04.2022 e sia le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2022, che scaturiscono dal Pef. I costi del servizio devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI.

Prende la parola il Consigliere comunale Valentino Tropeano, il quale evidenzia quanto segue. Continuità molto forte di questa Amministrazione con quella pregressa, basti pensare al posizionamento dei fiori, i gerani, in piazza, utilizzo degli stessi responsabili di Area; restauro colata di cemento innanzi alla Caserma dei Carabinieri. Ringrazia il Presidente dimissionario della Pro Loco di Montefredane per il compito svolto. Sottolinea che l'attuale gestore del Servizio dei Tributi Comunali Assoservizi percepisce un compenso mensile, pari a € 1.000,00, rispetto ai 500,00 euro che percepiva il pregresso gestore Halley. Con riferimento alle tariffe Tari, relative all'anno 2022, sottolinea che si registra una modifica della tassa fissa, rispetto alla parte variabile, con un aumento della tassa sui rifiuti domestica. Evidenzia che vi è stata una implementazione della tassazione sui cittadini, in particolare, circa più del 4% sui nuclei familiari con un componente; circa più dell'8% sui nuclei familiari con due componenti; circa più del'9% sui nuclei familiari con tre componenti e circa più dell'11% sui nuclei familiari con quattro componenti e così via. Di converso si registra una diminuzione della tassazione sui supermercati con 300 mq di circa più del 5%. Rappresenta che l'aumento della tassa in oggetto sarà dovuta agli incrementi degli indici Istat, ma la scelta di implementare i rifiuti è stata meramente politica. Ritiene che l'argomento in oggetto non sia soltanto tecnico, ma anche politico.

Il Sindaco ringrazia la Pro Loco di Montefredane per il lavoro svolto e l'impegno profuso. Sottolinea che l'affidamento della gestione in concessione del servizio dei rifiuti all'operatore economico Assoservizi, che opera altresì presso il Comune di Avellino, è stato dettato anche dal fatto che il costo mensile, che viene corrisposto allo stesso pari ad € 1.000,00, è comprensivo di ulteriori servizi che il medesimo offre al Comune di Montefredane, quali la predisposizione del Pef e la gestione del contenzioso. Quest'ultimo servizio potenzialmente potrebbe far risparmiare all'Ente il costo di eventuali incarichi legali, e ciò "non è di poco conto". Ribadisce che le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2022, scaturiscono dal Pef e che i costi del servizio devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI. Dà, infine, la parola al Responsabile dell'Area Finanziaria Rag.Ivo M.Festa, presente in aula.

Prende la parola il Responsabile dell'Area Finanziaria Rag.Ivo M.Festa, il quale rappresenta che la deliberazione ARERA del 2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede, in particolare, che il Pef deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, che è l'Ato, rispetto al gestore del servizio rifiuti. Il Pef, il cui importo complessivo comprende una tariffa variabile e una tariffa fissa, deve essere adottato dall'Ente contestualmente alle relative tariffe. Per la determinazione delle stesse, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche. L'obbligo previsto dal legislatore è che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio in questione, ovvero totale 100% entrate con il totale 100% delle uscite.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area **Finanziaria** in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt.49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area **Finanziaria** in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt.49 e 147 bis del TUEL e s.m.e i.;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Preso atto che la componente I.U.C. che istituiva la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Richiamata la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2022*";

Richiamata la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Evidenziato che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Preso atto che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e s.m. e i. e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Preso atto che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto, altresì, che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di*

superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Rilevato che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-legge, ossia senza specifiche motivazioni;

Preso atto che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

Considerato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Atteso che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Considerato che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Preso atto che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Preso atto che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati, in atti del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Considerato che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione Arera n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2022 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2022 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Preso atto, altresì, che il metodo MTR prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Richiamata la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

Considerato che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

Evidenziato che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Preso atto dei chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con i quali è stato precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a. le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b. le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d. eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a. il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b. la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c. la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d. la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

Richiamata la [delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif;](#)

Richiamato in particolare l'art.6 della deliberazione ARERA n.443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Considerato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Visto l'art.3, comma 5 quinquies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, secondo il quale: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*";

Ritenuto procedere con l'approvazione delle **tariffe TARI** da applicare per l'**anno 2022** contenute nell'elaborato: **Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, anno 2022: Il Piano Finanziario, Previsione dei costi anno 2022, Suddivisione utenze domestiche e non domestiche, Tariffe utenze domestiche, Tariffe utenze non domestiche**, approvando, contestualmente, il **PEF per l'anno 2022**, costituito dai seguenti elaborati: PEF 2022; Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF); ATO Avellino - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 45 del 11/04/2022; ATO Avellino: RELAZIONE ETC per il Comune di "MONTEFREDANE" comprendente la Relazione di accompagnamento Piano economico finanziario Gestione rifiuti (Deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019) del **Comune di Montefredane** e la relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario, anno 2022 di **Irpiniambiente**, ;

Dato atto che gli atti su indicati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di Consiglio Comunale, anche se materialmente non allegati in atti del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Richiamato il vigente regolamento comunale della tassa rifiuti urbani;

Richiamato il Piano finanziario approvato dall'ATO di Avellino con determina Dirigenziale n. 45 del 11/04/22, per l'importo complessivo di **Euro 332.272,00** di cui **Euro 217.875,00** per tariffa variabile ed **Euro 114.397,00** per tariffa fissa;

Preso atto che la delibera che approva il piano finanziario e le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art.13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Preso atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e s.m e i., le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Richiamato il principio di economicità e non aggravamento del procedimento amministrativo statuito dall'art.1 della Legge n°241/1999 e s.m. e i.;

Ritenuto di approvare il piano finanziario (**Pef**) e le **tariffe TARI** da applicare per l'**anno 2022**;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 42 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dopo ampia discussione si passa alla votazione.

Con il seguente risultato della votazione:

-Favorevoli n. 8

-Contrari n. 2 (Valentino Tropeano e Pellegrino Mazzarotti)

-Astenuti n. 0

espressa nei modi e nei termini di legge dai **n.10** Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1. Di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo, costituenti le motivazioni ai sensi dell'art.3, comma1 della legge.241/1990 e ss.mm.e ii.;
- 2. Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 contenute nell'elaborato:***Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, anno 2022: Il Piano Finanziario, Previsione dei costi anno 2022, Suddivisione utenze domestiche e non domestiche, Tariffe utenze domestiche, Tariffe utenze non domestiche***, approvando, contestualmente, il PEF per l'anno 2022, costituito dai seguenti elaborati:PEF 2022 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF); ATO Avellino - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 45 del 11/04/2022; ATO Avellino: RELAZIONE ETC per il Comune di "MONTEFREDANE" comprendente la Relazione di accompagnamento Piano economico finanziario Gestione rifiuti (Deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019) del **Comune di Montefredane** e la relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario, anno 2022 di **Irpiniambiente**, elaborati in atti dell'ente e costituenti parti integrante e sostanziale al presente provvedimento, anche se materialmente non allegati allo stesso;
- 3. Di riscuotere** il pagamento della TARI 2022, **in quattro rate**, con le seguenti scadenze:
 - a. 31 maggio 2022;**
 - b 31 luglio 2022;**
 - c 30 settembre 2022;**
 - d. 30 novembre 2022;**
- 4. Di prendere atto** che ai sensi dell'art.19, comma 7, del Dlgs n.504/1992, come modificato dall'art.38-bis del D.L. n.124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (collegato alla legge di bilancio 2020), a decorrere dal 01.01.2020, la misura del tributo Provinciale è fissata al 5% (cinque per cento) del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- 5. Di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria, per gli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento;

Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente deliberazione il **Consiglio Comunale** stante l'urgenza, **con la seguente e successiva votazione:**

-Favorevoli n. 8

-Contrari n. 2 (Valentino Tropeano e Pellegrino Mazzarotti)

-Astenuiti n. 0

espressa nei modi e nei termini di legge dai **n.10** Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs, n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**Il Sindaco – Presidente Del Consiglio
F.to Avv.To CIRO AQUINO**

**Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI**

Attestato di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 giorni consecutivi (*art.124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.*) nel sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (*art.32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n.69 e ss.mm. e ii.*).

Montefredane, 02-05-2022

**Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI**

Attestato di esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **26-04-2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

Montefredane, 26-04-2022

**Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio

Montefredane, 02-05-2022

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI**